



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 luglio 2022
(OR. en)

11487/22

EF 212
ECOFIN 742
DELECT 125

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 4844 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4844 final.

All.: C(2022) 4844 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2022
C(2022) 4844 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 23, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ("il regolamento") conferisce alla Commissione il potere di adottare, in seguito alla presentazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, atti delegati che specificano i requisiti e il modello per la presentazione delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, compresa la presentazione di taluni rischi, indici finanziari e informazioni sui costi e sugli oneri.

La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento riporta le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento informata. L'articolo 23 del regolamento stabilisce i requisiti relativi alla messa a disposizione di informazioni attraverso la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e i pertinenti obblighi del fornitore di servizi di crowdfunding e del titolare del progetto in relazione a detta scheda.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche presentato alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 16, del regolamento. Un documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ESMA il 26 febbraio 2021 e la consultazione si è conclusa il 28 maggio 2021. L'ESMA ha inoltre chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Nella relazione finale riguardante i progetti di norme tecniche l'ESMA ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche presentato alla Commissione.

Unitamente al progetto di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha presentato l'analisi dei costi e dei benefici connessi al suddetto progetto presentato alla Commissione. Tale analisi è contenuta nella relazione finale riguardante i progetti di norme tecniche disponibile all'indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

I progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i requisiti relativi alla presentazione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento mediante il modello di cui all'atto, il formato e i requisiti linguistici del modello di scheda e il requisito di un identificativo delle offerte di crowdfunding. I progetti di norme tecniche di regolamentazione comprendono anche i requisiti per il modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, tra cui la scelta delle condizioni, l'uso di collegamenti

ipertestuali, l'individuazione dei tipi principali di rischio associati a un'offerta di crowdfunding e la messa a disposizione di indici finanziari, bilanci e informazioni nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 16, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la comparabilità tra le schede contenenti le informazioni chiave sull'investimento di diverse offerte di crowdfunding e facilitarne la redazione da parte dei titolari di progetti, è opportuno stabilire un modello comune per la presentazione delle informazioni in questione. Tale modello dovrebbe assicurare che i titolari di progetti di seguano un modello di presentazione simile nella forma e nella sostanza, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità di ciascuna offerta di crowdfunding alla luce della relativa natura, portata e complessità.
- (2) Per garantire l'interoperabilità dei dati e consentire riferimenti incrociati tra le informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e altre informazioni, in particolare le informazioni comunicate a norma del regolamento di esecuzione XX/XX [C(2022) 4837] della Commissione, è opportuno che in ciascuna scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento figurino un identificativo unico dell'offerta di crowdfunding cui la scheda si riferisce.
- (3) Per dare ai titolari di progetti la possibilità di fornire ai potenziali investitori ulteriori informazioni pertinenti, dovrebbe essere possibile inserire collegamenti ipertestuali che dovrebbero seguire un modello comune. Tali collegamenti ipertestuali non dovrebbero tuttavia compromettere la completezza della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento come documento a sé stante. L'uso di collegamenti ipertestuali non dovrebbe pertanto esonerare i titolari di progetti dall'obbligo di riportare in modo chiaro e completo le informazioni pertinenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
- (4) Per consentire ai potenziali investitori di prendere decisioni di investimento informate, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una descrizione specifica e non generica di tutti i rischi pertinenti connessi al progetto di crowdfunding, all'offerta di crowdfunding e al titolare del progetto.

¹ GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

- (5) Per garantire la comparabilità e la chiarezza delle informazioni finanziarie presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e migliorare in tal modo la trasparenza per i potenziali investitori, è opportuno che i bilanci e le informazioni siano presentati conformemente alle norme e ai principi generalmente riconosciuti.
- (6) Per garantire informazioni trasparenti sulle commissioni, gli oneri e gli altri costi per le operazioni sostenuti dall'investitore per tutta la durata del progetto di crowdfunding, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una ripartizione dei costi diretti e indiretti che specifichi i costi di ingresso, i costi di uscita, i costi sostenuti durante il progetto e i costi accessori.
- (7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e ha espresso un parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. Nel riportare le informazioni nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione non appena il fornitore di servizi di crowdfunding pubblica l'offerta di crowdfunding pertinente.

² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 2

Formato e requisiti linguistici del modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. Le informazioni di cui all'articolo 1 sono presentate in modo da agevolarne la lettura e sono formulate in uno stile tale da facilitarne la comprensione, anche da parte di potenziali investitori non sofisticati, e tenendo conto delle eventuali difficoltà di comprensione derivanti dalla natura, dalla portata e dalla complessità dell'offerta di crowdfunding.
2. Il linguaggio utilizzato nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è chiaro e conciso e si evitano termini tecnici quando si possono usare termini di uso comune.

Articolo 3

Identificativo dell'offerta di crowdfunding

1. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento comprende un identificativo unico, permanente e standardizzato dell'offerta di crowdfunding pertinente.
2. L'identificativo di cui al paragrafo 1 è il risultato della concatenazione degli elementi seguenti nel seguente ordine:
 - (a) il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding;
 - (b) un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente dal fornitore di servizi di crowdfunding e unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore di servizi di crowdfunding.
3. L'identificativo composto conformemente al paragrafo 2 non varia in seguito alla modifica della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento apportata per uno dei motivi seguenti:
 - (a) traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in diverse lingue a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 13, del regolamento (UE) 2020/1503;
 - (b) aggiornamenti della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a norma dell'articolo 23, paragrafi 8 e 12, del regolamento (UE) 2020/1503;
 - (c) altra modifica non sostanziale delle informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

Articolo 4

Scelta dei termini nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Se il modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'allegato consente di scegliere termini o espressioni, la scelta è operata con le modalità seguenti:

- (a) l'espressione "obiettivo in materia di capitale" o "raccolta di capitale" è utilizzata per le offerte di crowdfunding relative a valori mobiliari rappresentativi di capitale o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- (b) l'espressione "obiettivo in materia di fondi" o "assunzione di prestiti" è utilizzata per le offerte di crowdfunding relative a prestiti, valori mobiliari diversi dagli strumenti di capitale o strumenti ibridi;
- (c) i termini "valori mobiliari" o "strumenti ammessi a fini di crowdfunding" sono utilizzati in funzione del tipo di strumenti offerti.

Articolo 5

Uso di collegamenti ipertestuali nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. Nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento possono figurare collegamenti ipertestuali secondo il modello di cui all'allegato.
2. I collegamenti ipertestuali sono complementari alle informazioni fornite e non le sostituiscono, salvo disposizioni contrarie del modello.
3. I collegamenti ipertestuali sono coerenti con le informazioni fornite altrove nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e le risorse esterne cui essi fanno riferimento sono accessibili gratuitamente e facilmente.

Articolo 6

Tipi di rischi principali associati a un'offerta di crowdfunding

1. I tipi di rischi principali associati a un'offerta di crowdfunding sono comunicati nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento relativa a tale offerta conformemente alle istruzioni di cui alla parte C dell'allegato. Se del caso, sono comunicati anche altri rischi.
2. La descrizione dei rischi associati a un'offerta di crowdfunding è pertinente per tale offerta specifica ed è preparata esclusivamente a beneficio dei potenziali investitori e non contiene dichiarazioni generali sui rischi di investimento né limita la responsabilità del titolare del progetto o di qualsiasi persona che agisca per suo conto.

Articolo 7

Indici finanziari, bilanci e informazioni nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Il bilancio e le informazioni di cui al modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'allegato sono presentati in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o dei principi contabili generalmente accettati (GAAP) locali, a seconda dei casi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN